



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

LE NOVITA' DELL'OIC 5: IMPATTI ED APPLICAZIONI

**Commissione Bilancio,
principi contabili, collegio
sindacale e revisione**

Consigliere Delegato
Dott. Dott. Pasquale Romano

Presidente
Rag. Rita Doccini

Segretario
Dott.ssa Eugenia Martino

**Componenti alla
data di redazione
della presente
circolare**

Dott. Massimo Antonini
Dott. Francesco Baicchi
Dott. Federico Benvenuti
Dott.ssa Miriam Burchi
Dott.ssa Carol Costa
Dott. Tommaso Daddi
Dott. Marco Figlini
Dott.ssa Diletta Giacomelli
Dott. Giuseppe Mangano
Dott. Roberto Mazzetti
Dott. Francesco Morelli
Dott. Matteo Orazzini
Dott. Simone Sartini
Dott. Samuele Susini

Sede
Piazza Vittorio Emanuele II, 2
56127 Pisa

Telefono
050 – 503318

@-mail
segreteria@odcecpisa.it

La commissione Bilancio, viste le novità intervenute in materia di bilanci di liquidazione, ha ritenuto opportuno fornire un quadro aggiornato sui recenti interventi al fine di condividere informazioni utili ai fini della corretta applicazione del nuovo principio contabile Oic 5.

Indice

- 1) Premessa***
- 2) Novità dei criteri di classificazione***
- 3) Informazioni in nota integrativa***
- 4) Le differenze tra la nuova e la precedente versione dell'Oic 5***
- 5) Criteri di valutazione delle attività e passività***
- 6) Conclusioni***

1) Premessa

L'Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente emanato il nuovo principio contabile Oic 5, dedicato ai bilanci di liquidazione, con l'intento di fornire un quadro normativo chiaro e strutturato per la redazione dei bilanci redatti nella fase di liquidazione delle società. Questo principio, applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2024, disciplina i criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione delle poste contabili in un contesto in cui l'attività d'impresa ha cessato il proprio normale svolgimento. La presente relazione ha l'obiettivo di illustrare i contenuti essenziali dell'Oic 5, analizzando le principali novità rispetto alla prassi precedente e valutando le implicazioni operative per professionisti e imprese coinvolte in procedure liquidatorie.

La nuova versione dell'Oic 5 è orientata a:

- una logica più prudentiale;
- una maggiore applicabilità operativa.

Il motivo per cui tali modifiche si sono rese necessarie è il fatto che la precedente versione del principio contabile spesso non trovava piena applicazione nella prassi contabile, a causa di una non trascurabile complessità e delle difficoltà ad applicare delle stime ai beni aziendali da liquidare basate sul valore di realizzo prospettico, un valore molto spesso di difficile determinazione.

Come noto, infatti il principio contabile Oic 5 si occupa di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione ai sensi dell'art. 2490 c.c.. Sul punto, l'Organismo Italiano di Contabilità ha apportato significative modifiche al testo del principio contabile con l'obiettivo di rendere più chiara l'applicazione dello stesso da parte delle società in stato di liquidazione. L'attuale versione risulta essere sintetica prevedendo un nuovo criterio valutativo da utilizzare per le attività materiali e immateriali e una differente modalità di formazione del fondo rischi e oneri.

L'ambito applicativo del presente principio si estende a:

- società di capitali che adottano i principi contabili nazionali;
- società di persone (in base ai richiami di legge e del principio di analogia).

2) Novità dei criteri di classificazione

Il criterio di valutazione al valore di realizzo prospettico (di più incerta determinazione) precedentemente adoperato lascia il passo a criteri di valutazione più semplici e maggiormente prudenti, oltre che più facilmente determinabili ed applicabili.

Le difficoltà di valutazione nell'ambito del bilancio di esercizio di un'azienda posta in liquidazione nascono dal venir meno del postulato del going concern (continuità aziendale) che, quando si interrompe l'attività produttiva, modifica sostanzialmente il valore delle attività e passività aziendali.

Quali sono le principali novità?

- **ATTIVO** ➡ Minore tra costo e valore di presumibile realizzo
- **PASSIVO** ➡ Valore di presumibile estinzione
- **ONERI DI LIQUIDAZIONE** ➡ Iscrizione a fondi solo degli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non funzionale al completamento della liquidazione, non evitabile al completamento delle funzioni

La principale novità riguarda il criterio di classificazione delle voci dell'attivo: verranno infatti classificate esclusivamente per natura, senza distinzione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante. Il motivo sottostante è riconducibile alla circostanza che nell'ambito del processo di dismissione dei beni aziendale detta distinzione perde significato.

Oltre a ciò, un caso peculiare è rappresentato dalla fattispecie relativa ad una parziale continuazione dell'attività, ossia quando "l'assemblea degli azionisti/soci ha deciso la continuazione, anche parziale, dell'attività produttiva". In tale casistica, si precisa che gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione, le piccole e micro imprese possono continuare a utilizzare gli schemi di bilancio ordinari, in alternativa a quelli liquidatori.

Altra novità è rappresentata infine dalle voci del conto economico: tra le voci del bilancio si segnalano specifiche voci destinate ad accogliere componenti di reddito positivi e negativi derivanti dalla dismissione delle attività:

- A6: proventi della procedura di liquidazione;
- B15: oneri della procedura liquidatoria.

Tali voci sono rappresentative del risultato di liquidazione fino a quel momento raggiunto e sostituiscono il fondo per costi e oneri di liquidazione.

3) Informazioni in nota integrativa

Benché il valore di realizzo non sia più centrale nella nuova formulazione dell'Oic 5, l'informativa relativa alle previsioni circa l'esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa: i liquidatori devono illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

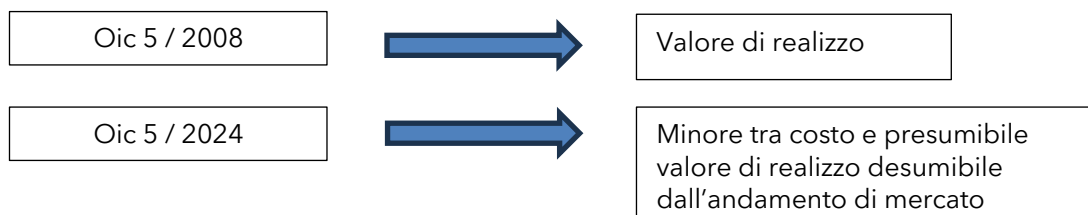
4) Le differenze tra la nuova e la precedente versione dell'Oic 5

Norma/principio di riferimento	Criterio di valutazione
Art 2426 c.c.	Criteri di funzionamento
Oic 11	Perdita della prospettiva di continuità

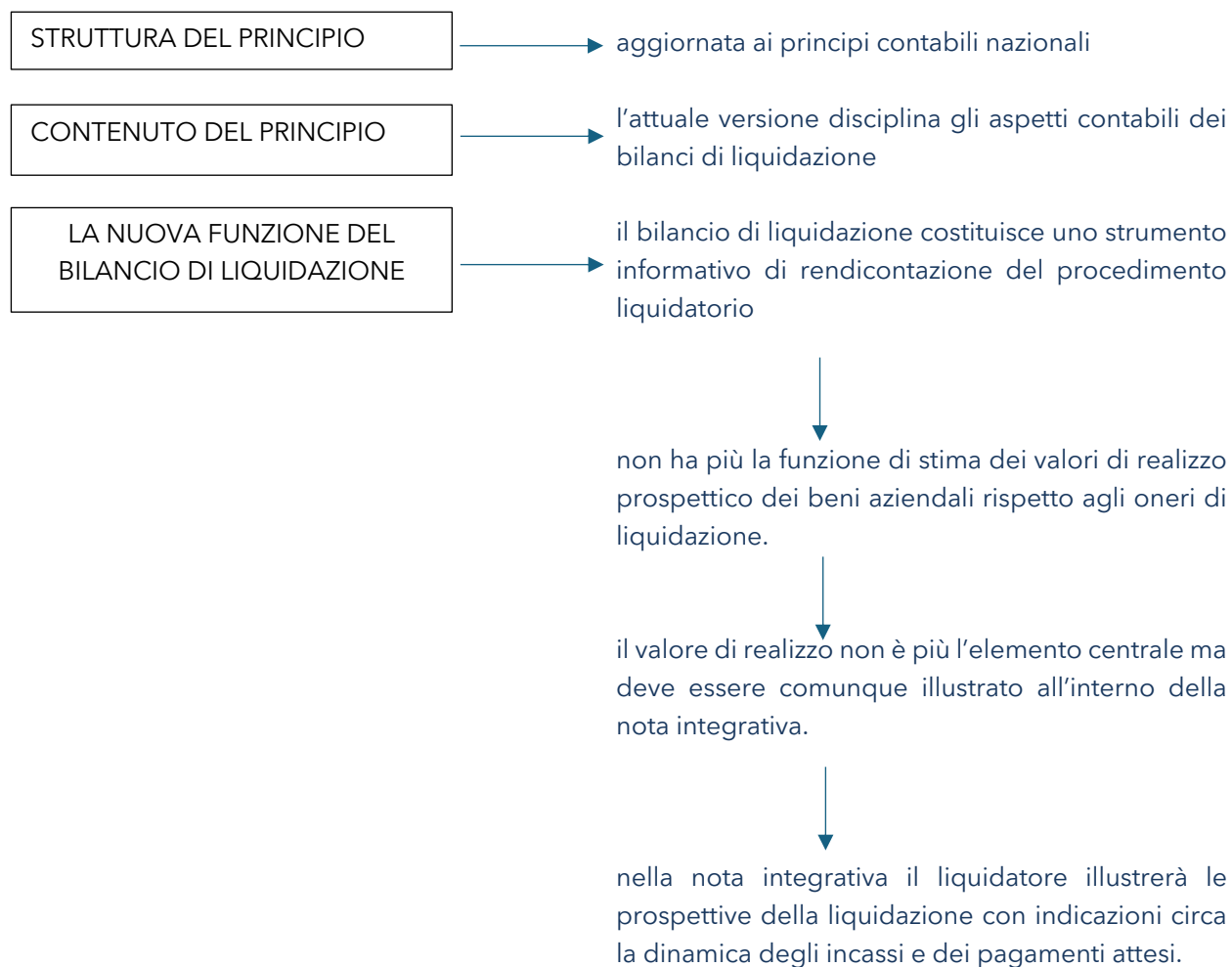


Oic 5 nuova versione	Criteri di liquidazione
----------------------	-------------------------

Una modifica importante riguarda i criteri di valutazione delle poste dell'attivo:



Dunque:



5) Criteri di valutazione delle attività e passività

Criteri di valutazione delle attività:

Attività	OIC5/2024
ATTIVITA'/IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ATTIVITA'/IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1) VALUTAZIONE: - valutate al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato 2) DIFFERENZE DA APPLICAZIONE CRITERIO SUB-1: - iscrizione nella voce "Rettifiche di liquidazione" 3) AMMORTAMENTO: - non sono più oggetto di ammortamento in quanto recuperabili solo attraverso la cessione

	4) SVALUTAZIONI: non si applicano le disposizioni dell'OIC 9
PARTECIPAZIONI	1) VALUTAZIONE: minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 1.2 Se prima dell'avvio della liquidazione la partecipazione era valutata con il metodo del P.N. l'ultima valutazione rappresenta il V.n.c. all'avvio della liquidazione. 1.3 Part. quotate: riferimento: valore di quotazione 1.4 Part. non quotate: - la società si deve adoperare con la dovuta diligenza professionale - deve sostenere costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento - per la stima si deve tener conto della ridotta negoziabilità delle stesse. 2) DIFFERENZEDA APPLICAZIONE CRITERIO SUB-1: iscrizione nella voce "Rettifiche di liquidazione"
TITOLI DI DEBITO	1) VALUTAZIONE: Tutti i titoli di debito sono valutati al minore tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. <u>Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato.</u> 1.2 Necessario trovare un valore che alla data di bilancio risulti consolidato, in riferimento ad un arco temporale congruo. 2)DIFFERENZE DA APPLICAZIONE CRITERIO SUB-1: iscrizione nella voce "Rettifiche di liquidazione"
CREDITI	1) VALUTAZIONE: valutati al valore di presumibile realizzo. <u>Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.</u> 2) DIFFERENZE DA APPLICAZIONE CRITERIO SUB-1: iscrizione nella voce "Rettifiche di liquidazione"
RIMANENZE	1) VALUTAZIONE: - valutate al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. - riferimento OIC 31 per valutazione costo - riferimento OIC 23 per lavori in corso su ordinazione.
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1) VALUTAZIONE: riferimento OIC 14
RATEI E RISCONTI	1) VALUTAZIONE:

	riferimento OIC 18, rileva momento effettiva maturazione.
--	---

Criteri di valutazione delle passività:

Passività	OIC5/2024
PATRIMONIO NETTO	1) VALUTAZIONE: riferimento OIC 28
FONDI RISCHI ED ONERI	1) VALUTAZIONE: riferimento OIC 31 1.1 contratti onerosi contratti in cui il soddisfacimento dell'obbligazione comporta costi superiori rispetto ai benefici attesi dalla società. Valutazione: minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento. Rientrano tra i contratti onerosi anche i costi non necessari alla fase liquidatoria ad esempio: • canoni locazione per magazzini non utilizzati; • contratti acquisto beni non rivendibili 1.2 contratti non onerosi sono contratti necessari allo svolgimento della stessa di liquidazione (es. compenso liquidatore). Rilevazione nel periodo di maturazione
DEBITI	1) VALUTAZIONE: al valore di presunta estinzione. Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione
IMPOSTE SUL REDDITO	1) VALUTAZIONE: riferimento OIC 25
ATTIVITA', PASSIVITA' E OPERAZIONI IN VALTA ESTERA	1) VALUTAZIONE: riferimento OIC 26

6) Conclusioni

La versione sintetica proposta non si occupa di tutta una serie di indicazioni procedurali che erano, invece, presenti nella precedente versione. Nell'attuale versione, dunque, sono stati modificati alcuni passaggi in precedenza trattati dal principio contabile. Ad oggi, tuttavia, non è stato chiarito espressamente se le attuali omissioni, per quanto non diversamente previsto dalla nuova versione, possano essere colmate attraverso l'applicazione di quanto previsto nella precedente versione la quale sarebbe, dunque, uno strumento di riferimento valido per alcune definizioni e/o fasi concernenti la liquidazione societaria.